



STATUTO DEL COMUNE DI PONTIROLO NUOVO

Provincia di Bergamo

Approvato con delibere:

CC n.02 del 11.02.2000

CC n.19 del 10.03.2000

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali	5
Art. 2 - Finalità	5
Art. 3 - Territorio e sede comunale	6
Art. 4 - Albo pretorio	6
Art. 5 - Stemma e gonfalone	6

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - Organi comunali

Art. 6 - Organi	8
Art. 7 - Consiglio Comunale	8
Art. 8 - Sedute e convocazioni	8
Art. 9 - Linee programmatiche di gestione	8
Art. 10 - Commissioni	9
Art. 11 - Attribuzioni delle commissioni	9
Art. 12 - Consiglieri	10
Art. 13 - Diritti dei consiglieri	10
Art. 14 - Gruppi consiliari	10
Art. 15 - Giunta Comunale	11
Art. 16 - Nomina e prerogative	11
Art. 17 - Composizione	11
Art. 18 - Funzionamento della Giunta	11
Art. 19 - Attribuzioni	12
Art. 20 - Deliberazioni degli organi collegiali	13
Art. 21 - Sindaco	13
Art. 22 - Attribuzioni di amministrazione	14
Art. 23 - Attribuzioni di vigilanza	15
Art. 24 - Attribuzioni di organizzazione	15
Art. 25 - Ordinanze	15
Art. 26 - Vicesindaco	16

Titolo II - Organi burocratici ed uffici

Capo I - Direttore Generale

Art. 27 - Organizzazione degli uffici e del personale	16
Art. 28 - Regolamento degli uffici e dei servizi	16
Art. 29 - Responsabili degli uffici e dei servizi	17
Art. 30 - Nomina del Direttore Generale	17
Art. 31 - Compiti del Direttore Generale	17
Art. 32 - Funzioni del Direttore Generale	18
Art. 33 - Incarichi Dirigenziali e di alta specializzazione	18

Capo II - Il Segretario Comunale

Art. 34 - Il Segretario Comunale_____	18
Art. 35 - Funzioni del Segretario Comunale_____	19
Art. 36 - Vice Segretario Comunale_____	19

Titolo III - Servizi

Art. 37- Servizi pubblici Comunali_____	19
Art. 38- Forme di gestione dei Servizi Pubblici_____	20
Art. 39- Azienda speciale_____	20
Art. 40- Struttura delle Aziende Speciali_____	20
Art. 41 - Istituzioni_____	21
Art. 42- Società per azioni o a responsabilità limitata _____	22
Art. 43 - Accordi di programma_____	22

Titolo IV - Controllo interno

Art. 44 - Principi e criteri_____	22
Art. 45 - Revisore dei conti_____	23
Art. 46 - Controllo di gestione_____	23

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I - Organizzazione territoriale e forme associative

Capo I - Organizzazione territoriale

Art. 47 - Organizzazione sovracomunale_____	25
---	----

Capo II - Forme collaborative

Art. 48- Principio di cooperazione_____	25
Art. 49- Convenzioni_____	25
Art. 50 - Unione di Comuni_____	25
Art. 51 - Accordi di programma_____	25

Titolo II - Partecipazione popolare

Art. 52 - Consiglio Comunale dei ragazzi_____	26
Art. 53 - Criteri e principi_____	26
Art. 54 - Rapporti con le Associazioni_____	26
Art. 55 - Forme di partecipazione_____	27
Art. 56 - Istanze, petizioni, proposte_____	27

Capo I - Iniziativa politica e amministrativa

Art. 57 - Interventi nel procedimento amministrativo_____	27
Art. 58 - Istanze_____	28
Art. 59- Petizioni_____	28
Art. 60- Proposte_____	29

Capo II - Referendum Consultivi

Art. 61 - Referendum_____	29
Art. 62 - Effetti del referendum_____	30

Capo III- Difensore civico

Art. 63 - Istituzione_____	30
Art. 64 - Elezione e durata in carica del difensore civico_____	30
Art. 65 - Incompatibilità e decadenza_____	31
Art. 66 - Funzioni e modalità d'intervento_____	31
Art. 67 - Mezzi del Difensore Civico_____	32
Art. 68 - Indennità di funzione_____	32
Art. 69- Relazione al Consiglio Comunale_____	33

Capo IV - Diritto di accesso

Art. 70- Diritto di acceso_____	33
Art. 71 - Diritto di informazione_____	33

Titolo III - Funzione normativa

Art. 72 - Statuto_____	34
Art. 73 - Regolamenti_____	34
Art. 74 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute_____	34
Art. 75 - Norme transitorie e finali_____	34

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi Fondamentali

1. Il Comune di PONTIROLO NUOVO:

- E' ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle Leggi della Repubblica Italiana.
- E' ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.
- Si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali.
- Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
- Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.
- Realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune, ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Pontirolo Nuovo; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
- b) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- d) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
- e) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- f) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscano la crescita delle persone;
- g) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- h) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- i) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune, con particolare attenzione alle ricadute socio-economiche di carattere locale.

3. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione delle varie forme di inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 10,83; e confina con i Comuni di Canonica D'Adda - Brembate - Boltiere - Ciserano - Arcene - Treviglio e Fara D'Adda.

2. Il Comune ha sede nel palazzo civico.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nel palazzo comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 4

Albo pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario o il Responsabile del Servizio cura l'affissione degli atti di cui al 1^a comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.5

Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "**PONTIROLO NUOVO**", e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9/2/1958.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 9/2/1958.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, se non espressamente autorizzati dalla Giunta Comunale.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI COMUNALI

Art. 6 Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco il cui funzionamento e la cui competenza sono regolati dalle leggi dello Stato vigenti e dal presente Statuto.

Art. 7 Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e rappresenta l'intera collettività. E' composto dal Sindaco e da consiglieri, secondo le leggi vigenti. La composizione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale assicurerà, nel rispetto della pari opportunità, la presenza di entrambi i sessi.

2. Il consiglio comunale:

a)- esercita le potestà e le competenze previste dalla legge.

b)- svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

c)- impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

d)- ispira la propria azione al principio di solidarietà.

e)- privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 8 Sedute e convocazioni

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti a Bilancio di previsione, Rendiconto del Bilancio, P.R.G. e relative varianti. Tutte le altre convocazioni sono considerate straordinarie.

3. Il Consiglio e' convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

Art. 9 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee

programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria e/o ordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e degli assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e /o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

4. Al termine del mandato politico amministrativo, il sindaco presenta all'organo consigliere il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 10

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento del C.C. con apposita previsione, disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, e, di norma, la presenza di entrambi i sessi. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Delle commissioni fanno parte, senza diritto di voto, i membri della Giunta competenti per materia.

4. Alle riunioni delle commissioni può partecipare il Sindaco.

5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

6. Le commissioni sono tenute a sentire i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati quando questi ne facciano richiesta.

7. Ove si provveda ad istituire commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia e di controllo, la Presidenza delle commissioni medesime, viene attribuita ad un rappresentante della minoranza consiliare.

Art. 11

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali e' l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

2. Il regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
a)-la nomina del presidente della commissione;

- b)-forme per l'esternazione dei pareri;
- c)-procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 12

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, sono presentate al protocollo ed indirizzate al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surroga deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui i Consiglieri sono più di 1, si procede alla surroga con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni risultanti dal protocollo. Non si dà luogo alla surroga qualora siano presentate contemporaneamente dimissioni della metà più uno dei membri assegnati, computandosi a tal fine il Sindaco. Qualora durante il mandato amministrativo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio viene attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 13

Diritti dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri Comunali, fatte salve le limitazioni previste dalla legge, hanno diritto di ottenere dagli Uffici Comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Il consigliere è tenuto ad indicare un recapito nel territorio comunale.

Art. 14

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, indicando il capogruppo, e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o in attesa della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Il numero minimo dei componenti di ciascun gruppo consiliare è di 2 unità, fatto salvo il gruppo composto da un solo consigliere risultante dall'esito delle elezioni.
2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. I Gruppi Consiliari, regolarmente costituiti, hanno diritto di convocare le proprie riunioni con semplice preavviso di 3 giorni al Sindaco, presso la sede comunale negli orari d'ufficio ed in un locale debitamente predisposto. Il Sindaco e/o gli assessori con analogo preavviso

possono convocare la conferenza dei capigruppo. Il Regolamento del C.C. disciplina la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 15 **Giunta Comunale**

1. La Giunta e' l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali e dei progetti-programma approvati dal consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di governo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale

Art. 16 **Nomine e prerogative**

1. La Giunta è nominata nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 17 **Composizione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e fino ad un massimo di n.6 assessori tra cui il Vice Sindaco. Il Sindaco dà comunicazione delle nomine al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, i quali partecipano alle sedute del Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti di loro competenza, senza diritto di voto.

Art. 18 **Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Nell'ambito delle deleghe ricevute dal Sindaco, gli assessori operano in modo coordinato e collegiale e si rendono responsabili delle iniziative che intraprendono individualmente.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

4. Le riunioni della Giunta non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione della Giunta stessa, ad esse partecipa il Direttore generale se nominato.

5. Possono partecipare alle riunioni di Giunta, se invitati dal Sindaco, *i responsabili degli uffici e dei servizi*, il revisore dei conti, il difensore civico, i delegati del Sindaco e i professionisti esterni con specifici incarichi attribuiti dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, i quali dovranno allontanarsi al momento del voto.

Art. 19 **Attribuzioni**

1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti, che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti comunali ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) propone al consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) emette atti di indirizzo per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- h) dispone il trattamento economico spettante al Direttore Generale;
- i) autorizza il Rappresentante dell'Ente a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva le transazioni;
- j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- k) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;
- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
- n) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- o) approva il P.E.G. su proposta del direttore generale e/o del Responsabile del servizio economico finanziario;

- p) propone al Consiglio i progetti e i programmi generali;
- q) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 20

Deliberazioni del Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale delibera validamente, in prima convocazione, con l'intervento di almeno otto consiglieri comunali senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno quattro consiglieri comunali senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un responsabile del servizio in possesso di adeguata qualificazione professionale.
6. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle Commissioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale, rappresenta la comunità ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di coordinamento, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.
6. Il Sindaco quale componente del Consiglio pur se eletto a suffragio universale e diretto è consigliere comunale a tutti gli effetti.
7. Al Sindaco spetta di provvedere sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nel termine di 45 giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
8. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri secondo le disposizioni regolamentari.
9. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio
10. Al Sindaco nonché agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 22

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a)-ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio Comunale. La durata del mandato del Sindaco è fissata *dalla legge*;
- b)-ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c)-coordina l'attività degli assessori, assicurando l'unità di indirizzo alla Giunta Comunale;
- d)-può sospendere l'adozione di iniziative concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporle all'esame della giunta;
- e)-nomina il Segretario Comunale, scegliendolo dall'apposito albo;
- f)-ha facoltà di delega;
- g)-indica forme di consultazioni popolari e i referendum consultivi, di cui convoca i comizi;
- h)-nomina previa deliberazione della Giunta comunale, il Direttore generale e gli impartisce direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- i)-adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
- l)-presenta le proprie dimissioni che diventano irrevocabili con il ricevimento al protocollo dell'Ente e che producono gli effetti dello scioglimento del Consiglio;
- m)- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- n)- può concludere accordi con i soggetti di cui alla precedente lettera, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
- o)-determina gli orari di apertura al pubblico degli esercizi comunali e commerciali;

Art. 23

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a)-acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b)-promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c)-compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d)-può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente o di cui l'Ente ne è partecipe, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e)-promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti all'Ente o di cui il Comune ne è partecipe, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 24

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a)-stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
- b)-propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della giunta e la presiede;
- c)-convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- d)-esercita i poteri attribuitigli dalla legge nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.
- e)-ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Consiglieri Comunali, nel rispetto del 6^a comma dell'art. 38 della legge 8/6/90, n. 142, fatte salve le competenze del Sindaco quale ufficiale di governo.
- f)-può delegare la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al Segretario Comunale;
- g)-riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 25

Ordinanze

1. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e l'incolumità dei cittadini. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

Art. 26

Vicesindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art 15, comma 4 bis, della Legge 19.3.90, n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.92 n. 16.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori e/o ai consiglieri deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I DIRETTORE GENERALE

Art.27

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi i cui atti di impegno assumono la denominazione di determinazioni.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed imprimono la loro azione a criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Art. 28

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai responsabili degli uffici e dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi preposti secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in aree aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie come disposto dall'apposito regolamento.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 29

Responsabili degli uffici e dei servizi.

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati con provvedimento del sindaco.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, e/o dal Segretario Comunale, dal sindaco e dalla giunta comunale.
4. Le funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi sono quelle indicate nella legge e nel regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 30

Nomina del direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 31

Compiti del direttore generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi a gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che all' uopo gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell' incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco; il Sindaco può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non raggiunga gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee politico-amministrative della Giunta Comunale.

Art. 32

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 33

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può determinare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Capo II

Il Segretario Comunale

Art. 34

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionale dell'ufficio del Segretario Comunale

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Art. 35

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico e/o dell'ORECO nei casi previsti dalla Legge.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.
6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal sindaco ai sensi dell'articolo 17 comma 68 della Legge 127/97 e successive modificazioni.

Art. 36

Vice Segretario

1. Il Comune può avere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario in possesso di laurea ad indirizzo giuridico o economico.

Titolo III SERVIZI

Art. 37

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 38

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità

sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

f) a mezzo di convenzioni, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 39

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 40

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore ed il collegio di revisione.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per incarichi ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 41 **Istituzioni**

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 42 **Società per azioni o a responsabilità limitata**

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

5. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare tramite soggetto qualificato, che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 43

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell' art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Titolo IV CONTROLLO INTERNO

Art. 44

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto del bilancio e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Il Regolamento Comunale di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 45

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità prevista dalla stessa.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

3. Il revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

4. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 46

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, si dovrà procedere alla costituzione di apposito nucleo di valutazione che individuerà i metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità' dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti, relazionando alla Giunta Comunale in merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta stessa.

2. La tecnica di controllo della gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a)-la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b)-la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c)-il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d)- l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 47

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici

territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II FORME COLLABORATIVE

Art. 48

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 49

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 50

Unioni di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 48 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 51

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a)-determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b)-individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c)-assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;

d) Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge.

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.52

Consiglio Comunale dei ragazzi.

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi;
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha facoltà di fare proposte, nelle forme stabilite dal regolamento, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 53

Criteri e Principi

1. Il Comune di Pontirolo Nuovo riconosce il primato della persona, garantendo pari dignità sociale a tutti i componenti della comunità locale, intesa come insieme di formazioni sociali e di singoli individui, senza distinzione della loro condizione, tutelandone gli interessi e l'integrità.
2. Facilita l'integrazione di tutti i cittadini promuovendo, attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione alla vita amministrativa locale, la formazione di una comunità civile aperta al confronto e al dialogo.

Art. 54

Rapporti con le Associazioni

1. Il Comune valorizza, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative, sia locali che aderenti ad organismi più ampi, che perseguono, senza fini di lucro e sulla base del principio della adesione volontaria, finalità culturali, religiose, scientifiche di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero, riconoscendo l'indispensabile utilità per l'accrescimento morale e civile della comunità tutta.
2. Il Comune istituisce un apposito albo delle associazioni operanti nel proprio territorio; l'albo è tenuto ed aggiornato dal competente Ufficio del Comune, è pubblico e può essere in ogni momento consultato. L'iscrizione all'albo, così come la cancellazione, sono previste dallo specifico regolamento di cui al successivo comma 4°.
3. Il Comune inoltre favorisce la partecipazione delle associazioni alla vita amministrativa garantendo loro la rappresentanza per tipologia all'interno delle commissioni che saranno costituite.
4. Il Comune, sulla base dei criteri e delle modalità dell'apposito regolamento dei contributi partecipa in relazione alle risorse di bilancio, al sostegno delle associazioni nel rispetto della loro piena autonomia; il Comune compatibilmente con le proprie disponibilità, può mettere a disposizione delle associazioni strutture, attrezzature e spazi.

5. Il Comune può affidare ad associazioni o consulte l'organizzazione di manifestazioni e iniziative, assegnando loro i fondi necessari, il cui bilancio preventivo e rendiconto di spesa deve essere approvato dal Responsabile del servizio.

Art. 55

Forme di partecipazione

1. Il Comune promuove e valorizza la partecipazione all'attività amministrativa per costituire un raccordo tra società civile e amministrazione.

Art. 56

Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, nello spirito degli art.59-60 e 61 del presente Statuto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni o proposte allo scopo di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e diffusi.

Capo I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 57

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, giuridicamente rilevanti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro il termine stabilito dal regolamento, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale, dandone comunicazione ai soggetti intervenuti nel procedimento.

8. Se il procedimento amministrativo riguarda più servizi, l'istruttoria e' rimessa alla conferenza dei responsabili degli uffici interessati.

9. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

10. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro il termine stabilito dal regolamento, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

11. I soggetti di cui al comma 1^a hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

12. La Giunta e/o il Responsabile del procedimento potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 58

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario/direttore generale, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento comunale, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.

Art. 59

Petizioni

1. I cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al quarto comma dell'art. 57 determina la procedura della petizione, i tempi e l'assegnazione dell'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. Se il termine stabilito dal regolamento comunale non e' rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco e' comunque tenuto a porre la petizione, se di competenza del Consiglio Comunale, all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui e' garantita al

soggetto proponente la comunicazione.

Art. 60 Proposte

1. Il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali alla data di presentazione della richiesta può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i rappresentanti dei proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa.

CAPO II REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 61 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a)-atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi locali, di tariffe e i piani finanziari;
 - b)-atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
 - c)-atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - d)-atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
 - e)-piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - f)-regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - g)-revisione dello Statuto;
 - h)-materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
3. I referendum non possono coincidere con altre operazioni di voto.
4. Sono soggetti promotori di referendum:
 - a)-i cittadini elettori, pari al 25% del corpo elettorale;
 - b)-il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
5. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: la costituzione di una commissione referendaria di garanzia, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione.

Art. 62 Effetti del referendum

1. Il referendum ha validità se vota almeno il 50% più uno degli aventi diritto.

2. La risposta al quesito sottoposto a Referendum e' accolta quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.

3. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza qualificata dei 4/5 dei consiglieri assegnati.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 63

Istituzione

1. Il Comune istituisce il "difensore civico", quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa comunale.

2. Il difensore civico non e' sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica funzionale degli Organi del Comune ed e' tenuto esclusivamente all'ordinamento vigente ed alle norme previste dal presente Statuto.

Art. 64

Elezione e durata in carica del difensore civico

1. Il difensore civico e' eletto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, oppure dei Comuni consorziati qualora si opti per la forma consortile. Egli deve avere la necessaria preparazione nel campo amministrativo e deve dare la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

2. Il Consiglio Comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei 4/5 dei Consiglieri assegnati, nella seduta successiva a quella di elezione della Giunta, elegge il difensore civico, sentite le associazioni riconosciute.

3. Resta in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni sino all'insediamento del successivo.

4. Il difensore civico e' rieleggibile per una sola volta.

5. E' anche possibile il convenzionamento di tale servizio con uno o più Comuni o con la Provincia di Bergamo.

6. L'elezione del difensore civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

7. Nel caso di dimissioni o di vacanza della carica, nel corso del mandato, il Consiglio Comunale provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

8. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco, con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse esclusivo dei cittadini e nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e dello Statuto Comunale".

Art. 65

Incompatibilità e decadenza

1. Non può essere nominato difensore civico:

a)-chi si trova in una delle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b)-chi ricopre una carica elettiva pubblica;

c)-i ministri di culto;

d)-chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al 4^a grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune;

e)-gli amministratori ed i dipendenti di Enti, istituzioni e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

f)-chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.

2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità di cui al comma precedente, qualora l'interessato non faccia cessare la relativa causa entro 15 giorni dalla contestazione.

3. Può essere revocato dall'Ufficio, prima della scadenza del mandato, anche per gravi e ripetute violazioni delle leggi o per accertata inefficienza.

4. La decadenza e la revoca sono pronunciate dal Consiglio Comunale, su proposta di 1/5 dei Consiglieri e la mozione di sfiducia deve essere approvata con le stesse modalità richieste per la sua elezione.

Art. 66

Funzioni e modalità d'intervento

1. Il difensore civico, su richiesta scritta e motivata di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, può intervenire presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il provvedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

2. Il difensore civico può convocare i responsabili dei servizi interessati e congiuntamente procedere all'esame della pratica o del procedimento entro il termine di 30 giorni, tenuto conto delle esigenze di servizio.

3. Il difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può chiedere, senza limiti del segreto d'ufficio, copia di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento ed ha il diritto di ottenere tutte le informazioni circa lo stato delle pratiche e le cause delle eventuali disfunzioni.

4. Il difensore civico è tenuto alla riservatezza sulle notizie pervenute in suo possesso, secondo le norme di legge e regolamentari.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, il difensore civico riferisce, entro 30 giorni, verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento e, per conoscenza, al

Sindaco, al Segretario Comunale ed al responsabile del servizio.
Intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro 10 giorni.
Segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore.

7. I responsabili di servizio devono prestare la più ampia collaborazione all'attività del Difensore civico.

8. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita qualsiasi autorità avente funzioni giurisdizionali.

9. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della Legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39, della legge citata.

Art. 67

Mezzi del Difensore civico

1. La Giunta comunale stabilisce, con propria deliberazione, la sede del Difensore civico ed individua i mezzi idonei per l'espletamento delle funzioni.

Art. 68

Indennità forfettaria

1. Al Difensore civico viene riconosciuta un'indennità forfettaria a titolo di rimborso spese, determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 69

Relazione al Consiglio Comunale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 Marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa nella prima seduta utile del Consiglio e resa pubblica.

CAPO IV DIRITTO DI ACCESSO

Art. 70

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli od associati, e comunque a chiunque ne abbia interesse, e' garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, ad eccezione di quelli che le disposizioni legislative e regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire con motivata dichiarazione l'accesso ai documenti richiesti dai soggetti di cui al comma 1°, sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

4. Contro le determinazioni del Sindaco di differimento e limitazione dell'accesso sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma della legge 241/90.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia di atti e documenti amministrativi, effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

Art. 71

Diritto di informazione

1. Il Comune deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche di strumenti di divulgazione, nonché dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti avente una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 72

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 73

Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare che esercita nell'ambito delle leggi generali dello

Stato e secondo i principi e le disposizioni dello Statuto.

2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini.

3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

4. I regolamenti sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi e diventano esecutivi dopo il controllo preventivo di legittimità salvo i casi in cui gli stessi regolamenti non sono soggetti a controllo.

Art. 74

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Lo Statuto ed i regolamenti devono essere adeguati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione e nella legge 8 giugno 1990, n. 142 alle disposizioni legislative sopravvenute successivamente alla sua ultima adozione.

Art. 75

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune di Pontirolo nuovo.

2. Il Consiglio approva entro due anni i **regolamenti** previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti **regolamenti**, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.